

Così avremmo ottenuto non solo il vantaggio di agevolare quella diminuzione delle tariffe che le Società di assicurazione hanno già iniziata, ma avremmo potuto anche avere il grande vantaggio di far sì che le spese d'impianto dei Consorzi, le quali in molti luoghi non sono indifferenti, fossero assunte dalle Società stesse anziché dai Consorzi.

Mi dispiace, ripeto, che Governo e Commissione non abbiano accettato la mia proposta; ad ogni modo sopra essa potrò ritornare, e in seguito il concetto mio troverà adesione. Non insisto ora per non far perdere del tempo alla Camera e ritiro l'articolo aggiuntivo.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cottafavi.

Cottafavi. Dal momento che l'onorevole Arnaboldi non insiste nella sua proposta, rinunzio a parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Chimienti.

Chimienti. Una sola osservazione, se Governo e Commissione permettono, su un altro punto...

Presidente. Ma ora si discuteva l'articolo aggiuntivo dell'onorevole Arnaboldi.

È su questo argomento che Ella intende parlare?

Chimienti. No.

Presidente. Allora andiamo avanti.

L'onorevole Arnaboldi, dunque, non insiste nel suo articolo aggiuntivo.

Viene ora l'articolo aggiuntivo dell'onorevole Ridolfi, che è così formulato:

« L'applicazione della presente legge sarà in ogni Provincia determinata con Decreto Reale emesso in seguito a conforme deliberazione del Consiglio provinciale. »

Il Governo e la Commissione lo accettano?

Pozzi Domenico, relatore. La Commissione l'accetta.

Baccelli Alfredo, sotto-segretario di Stato per l'agricoltura e commercio. Il Governo l'accetta pure.

Ridolfi. E io li ringrazio. (*Bravo!*)

Vigna. Chiedo di parlare. (*Rumori*).

Una sola parola. All'articolo 16 è stato stabilito che alla pubblicazione della presente legge i Consorzi già esistenti s'intendano senz'altro legalmente costituiti; ora nell'articolo aggiuntivo proposto dall'onorevole Ridolfi si dice che l'applicazione della legge sarà determinata con Decreto Reale emesso in seguito a deliberazione del Consiglio provinciale. Qui c'è una contraddizione. Bisognerebbe

dire: ferme restando per i Consorzi già in attività le disposizioni dell'articolo 16.

Luzzatti. Si coordinerà.

Ridolfi. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli pure.

Ridolfi. Non ritirerò i ringraziamenti già fatti, perchè spero che la Camera approverà il mio articolo aggiuntivo nella forma da me presentata. A me preme di stabilire in questa occasione come già ottenni per la legge sui Consorzi antifillosserici, che in materia di leggi che riguardano l'agricoltura ci si limiti a tracciare soltanto alcune linee generali ed a dettare semplici norme, lasciando poi agli enti locali almeno tanta autonomia e libertà, a seconda dei bisogni e delle legittime richieste degli interessati.

Domando che cotesto sano principio, sia riconosciuto anche in questa occasione per tener presenti le varie condizioni di clima e di metodi di coltura che in Italia cambiano ad ogni piè sospinto.

Ora a me pare che questo punto non sia abbastanza chiarito dopo le parole dell'onorevole Vigna e però desiderando che il principio sia consacrato in linea generale e non come deroga insisto nel mio articolo aggiuntivo e lo raccomando all'approvazione della Camera.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Pozzi Domenico, relatore. Non parlo sull'articolo aggiuntivo, che abbiamo dichiarato di accettare. Osservo soltanto all'onorevole Vigna, che non mi pare che sussista la contraddizione fra le due disposizioni, perchè i Consorzi, di cui si parla all'articolo 16 aggiuntivo, sono costituiti a base di consenso, sono Consorzi volontari. Quindi non è più il caso di accennare alla facoltà delle Provincie di fare applicare o no la legge, della quale si tratta.

Perciò prego l'onorevole Vigna di non insistere sulla sua proposta. Vi si può supplire con opportuno coordinamento fra i due articoli.

Presidente. Onorevole Vigna, non insista.

Vigna. Se è inteso così, non insisto.

Presidente. Allora questo articolo aggiuntivo diventa articolo 17 ed è concepito così:

« L'applicazione della presente legge sarà in ogni provincia determinata con Decreto reale emesso in seguito a conforme deliberazione del Consiglio provinciale ».